



LA LEGGE SUI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia



È stata approvata in data 29 settembre 2010 una legge che tutela i circa 350 mila bambini e ragazzi italiani che soffrono di Disturbi Specifici di Apprendimento o DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia).

La legge ha stanziato due milioni di euro (per il 2010 e il 2011, un milione per ogni anno) e prevede la didattica personalizzata, l'uso di strumenti compensativi (personal computer, calcolatore), nonché facilitazioni specifiche per gli esami

anche universitari e per lo studio delle lingue straniere. I genitori di alunni della scuola primaria con tali disturbi potranno usufruire di permessi di orario flessibile sul lavoro per assistere meglio i loro figli nelle attività scolastiche. Inoltre è prevista una specifica formazione per i docenti, per il riconoscimento tempestivo di queste patologie e per l'applicazione di didattiche riabilitative.

Con la nuova legge gli insegnanti dovranno essere consapevoli del fatto che per valutare, in modo giusto e corretto, gli alunni dislessici e con disturbi di apprendimento servono criteri differenti: come, ad esempio, compiti più brevi, privilegio delle interrogazioni orali rispetto alle verifiche scritte, attenzione al contenuto dei temi più che agli errori ortografici, o alla capacità di risolvere un problema più che alla conoscenza mnemonica delle tabelline.

La legge prevede la necessità di una specifica preparazione per i do-

centi, finalizzata anche ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali di disturbo. Altro aspetto importante disciplinato dalle nuove norme è quello che riguarda la diagnosi che dovrà essere effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal SSN (a legislazione vigente) e sarà comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente.

Riportiamo qui di seguito i principali articoli del testo della legge che possono essere letti per esteso nel Blog di "Medico e Bambino" al seguente indirizzo: <http://medicoebambino.blogspot.com/search/label/dislessia>.

Non si tratta in realtà di una notizia "nuova", in quanto già conosciuta probabilmente dalla maggioranza dei pediatri e degli operatori sanitari che si occupano di questi importanti problemi. Cogliamo l'occasione per riparlarne su questo numero della rivista che riporta un importante articolo e un editoriale di accompagnamento su uno dei problemi poco conosciuti dei DSA, la discalculia.

Sarebbe importante verificare nella pratica di tutti i giorni, da parte dei pediatri di famiglia, degli specialisti dedicati e degli stessi insegnanti, i tempi, le modalità e le ricadute nell'applicazione di questa attesa e importante legge.

Scrivete in merito a specifiche esperienze e anche a singoli casi emblematici (speriamo in positivo).

Federico Marchetti

IL TESTO DELLA LEGGE

Art. 1

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia)

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

3. Si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

4. Si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

5. Si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Art. 2

(Finalità)

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

a) garantire il diritto all'istruzione;

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;

e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;

f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;

h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Art. 3

(Diagnosi)

1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal SSN a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le Regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal SSN

possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei a individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

Art. 4

(Formazione nella scuola)

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 5

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, garantiscono:

a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'Università nonché gli esami universitari.

Art. 6

(Misure per i familiari)

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.

2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca... (*omissis*), si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti... (*omissis*)

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA... (*omissis*).

Art. 8 e Art. 9

(Competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome e clausola di invarianza finanziaria)

... *Omissis*